



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 206/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "MOLISE TV" (MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE FISSATE PER IL GIORNO 22 APRILE 2018

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTO il Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante in allegato il "*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21, del 22 febbraio 2018, avente ad oggetto “*Convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise*”, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 23 febbraio 2018;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 9 e 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il 4 marzo 2018*”, la quale, per effetto dell’articolo 18, “*trova applicazione anche per le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2018*”;

VISTA la nota del 17 aprile 2018 (prot. n. 32601) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise trasmetteva all’Autorità l’atto di avvio del procedimento nei confronti dell’emittente televisiva in ambito locale “*Molise Tv*” della società Media e Servizi Communication S.r.l. a seguito della denuncia del componente del Comitato dott. Vincenzo Cimino, qui pervenuta in data 16 aprile 2018 (prot. n. 32097), il quale segnalava che “*dalla serata di ieri sabato, fino alle 9.30 circa di stamane domenica 15 aprile, è andato in onda ininterrottamente lo spot pubblicitario del candidato alla presidenza della Giunta regionale del Molise Donato Toma*” e con nota del 16 aprile 2018 (prot. n. 32100) attivava il competente Nucleo della Guardia di Finanza di Campobasso, che acquisiva i supporti audiovisivi contenenti le registrazioni del 14 e 15 aprile 2018 (nota del 17 aprile 2018, prot. n. 32529). Al riguardo, il CO.RE.COM., dopo aver verificato dalla visione delle registrazioni in suo possesso la “*messa in onda ininterrotta dalle ore 22:36:33 del 13 aprile 2018 fino alle ore 09:11:41 del 15 aprile seguente di un messaggio elettorale del candidato alla Presidenza della Regione Molise Donato Toma*”, il quale “*reca in sovraimpressione sulla parte laterale sinistra una dicitura illeggibile*”, contestava all’emittente televisiva “*Molise Tv*” la violazione delle relative disposizioni, richiedendo, altresì, la documentazione “*attestante la data e l’orario di messa in onda dell’avviso di cui all’art. 7, comma 3 della delibera n. 2/18/CONS*”, nonché quella “*contenente i requisiti di cui al comma 4*” dello stesso articolo;

VISTA la successiva nota del 20 aprile 2018 (prot. n. 30244) con la quale il CO.RE.COM. Molise comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori e trasmetteva la deliberazione del 19 aprile 2018, n. 9. In particolare il CO.RE.COM., dopo aver preso atto che la società destinataria della contestazione in questione “*non ha prodotto alcuna memoria difensiva, né [...] la documentazione richiesta [...] con particolare riferimento alla documentazione di cui all’art. 7, comma 4 della delibera n. 2/18/CONS, né attestazione relativa alla data e all’ora di messa in onda dell’avviso di cui all’art. 7, comma 3*” della stessa delibera, il che ne faceva presumere l’inesistenza, proponeva, a seguito della visione delle registrazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, l’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per la violazione dell’art. 7, commi 3 e 4, della delibera n. 2/18/CONS, in quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'emittente televisiva ha *“mandato in onda per circa trentacinque ore consecutive il medesimo messaggio autogestito a pagamento del candidato alla Presidenza della Regione Molise Donato Toma”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare, la relazione relativa al procedimento in questione e la ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata con il quale è stata trasmessa all'emittente televisiva *“Molise Tv”* l'atto di contestazione in questione, senza ricevere alcun riscontro;

RILEVATO che dalle registrazioni dei programmi dell'emittente televisiva *“Molise Tv”* (13-15 aprile 2018), resi disponibili dal CO.RE.COM. Molise, risulta che dalle ore 23.37 circa del 13 aprile 2018 e fino alle ore 9.11 circa del 15 aprile seguente è stato trasmesso ripetutamente e, per la durata complessiva di circa trentaquattro ore, il messaggio autogestito a pagamento del candidato alla Presidenza della Regione Molise Donato Toma, della durata di trenta secondi, recante la dicitura *“messaggio elettorale a pagamento”* e l'indicazione del mandatario elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000 e dell'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del *Codice di autoregolamentazione* in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per *«messaggio politico autogestito a pagamento»*, *“ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”*;

CONSIDERATO che il messaggio autogestito del candidato alla Regione Molise Donato Toma, pur ricondotto formalmente al genere *“messaggio politico a pagamento”*, risulta privo delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di riferimento: sotto il profilo della durata ripetuta ed ininterrotta per trentacinque ore di programmazione, sebbene la legge non fissi un limite massimo di durata per i messaggi autogestiti a pagamento, questa comunque non può essere indefinita ma deve essere strettamente funzionale allo scopo perseguito vale a dire limitata alla *“esposizione di un programma o di una opinione politica”*;

CONSIDERATO inoltre che stante la mancata acquisizione dei documenti circa l'offerta degli spazi televisivi a pagamento da parte dell'emittente televisiva *“Molise Tv”* *“mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi”*, non si possono individuare le condizioni, le modalità, le tariffe ed ogni altra circostanza utile per la fruizione degli spazi, le quali costituiscono condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono comunque garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, risultando vietato *“in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”* (art. 9, comma 3, delibera n. 2/18/CONS);

RITENUTO, per l'effetto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise;

RITENUTA, pertanto, la violazione degli artt. 3, comma 3, e 11-*quater* della legge n. 28/2000, nonché degli artt. 5 e 6 del decreto 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione*) e 7 della delibera n. 2/18/CONS con riferimento alle sopradescritte fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente Comitato;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Media e Servizi Communication S.r.l., esercente l'emittente televisiva *“Molise Tv”* di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per i quindici giorni successivi, un messaggio in cui si dia atto dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* per aver trasmesso, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del Molise del 22 aprile 2018, messaggi autogestiti a pagamento del candidato alla Presidenza della Regione Donato Toma ininterrottamente (dalle ore 23:37 circa del 13 aprile 2018 e fino alle ore 9:11 circa del 15 aprile 2018) e per la durata complessiva di circa trentaquattro ore, in violazione della normativa vigente in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, ai messaggi autogestiti a pagamento oggetto del procedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni del Molise e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi